



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 97 SEDUTA DEL 12/02/2025

OGGETTO: Reg. (UE) 2031/16 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante - misure fitosanitarie obbligatorie contro la diffusione di *Aleurocanthus spiniferus* Quaintance, in alcune aree dei Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona e Foligno - Adozione del “Piano d’azione regionale per *Aleurocanthus spiniferus*” e relative misure fitosanitarie.

		PRESENZE
Proietti Stefania	Presidente della Giunta	Presente
Bori Tommaso	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barcaioli Fabio	Componente della Giunta	Presente
De Luca Thomas	Componente della Giunta	Presente
De Rebotti Francesco	Componente della Giunta	Presente
Meloni Simona	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Stefania Proietti**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 6 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

PIANO AZIONE NEW.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Reg. (UE) 2031/16 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante - misure fitosanitarie obbligatorie contro la diffusione di Aleurocanthus spiniferus Quaintance, in alcune aree dei Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona e Foligno - Adozione del “Piano d’azione regionale per Aleurocanthus spiniferus” e relative misure fitosanitarie.”** e la conseguente proposta di 'Assessore Simona Meloni

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1) di adottare il Piano d'azione regionale per Aleurocanthus spiniferus, approvato dal Servizio Fitosanitario Nazionale in data 28/01/25, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare la costituzione delle “aree delimitate”, articolate in «**zona infestata**» e «**zona cuscinetto**» per Aleurocanthus spiniferus, nei Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Foligno, oltre a quella precedentemente approvata nel Comune di Trevi, così come indicate nella cartografia riportata all'allegato A del piano di azione del presente atto;
- 3) di stabilire le misure ufficiali da adottare in tali zone sulle piante ospiti dell'organismo nocivo per il suo contenimento ed eradicazione, riportate nel Piano di azione, di cui al punto 1., per le specie ospiti;
- 4) di stabilire che la delimitazione e le misure di cui ai punti precedenti rimangono in vigore fino a quando, in base agli esiti delle indagini ufficiali, non sia necessario modificare o revocare la delimitazione delle zone;
- 5) di disporre che, per quanto non previsto dalla presente determinazione, si rimanda al Reg. UE 2031/16;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Reg. (UE) 2031/16 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante - misure fitosanitarie obbligatorie contro la diffusione di *Aleurocanthus spiniferus* Quaintance, in alcune aree dei Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona e Foligno - Adozione del “Piano d’azione regionale per *Aleurocanthus spiniferus*” e relative misure fitosanitarie.

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30/03/01 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 2 del 01/02/05 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge n. 241 del 07/08/90 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 8 del 16/09/11 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Visto il Reg. (UE) 2031/16 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/13, (UE) n. 652/14 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2000/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il Reg. di esecuzione (UE) 2072/19 che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del Reg. (UE) 2031/16 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/08 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/19 della Commissione;

Visto il Decreto Legislativo n. 19 del 02/02/21 contenente norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi ed in particolare gli articoli 1 e 6 con cui l’autorità competente per i controlli fitosanitari è individuata a livello territoriale nei Servizi Fitosanitari Regionali (SFR), in Umbria individuato presso la Sezione Gestione Normative Fitosanitarie del Servizio Agricoltura sostenibile, normative fitosanitarie;

Considerato che nelle aree urbane dei comuni di Assisi loc S. Maria degli Angeli, Bastia Umbra, Bettona loc Passaggio di Bettona e Foligno, il Servizio Fitosanitario Regionale ha individuato la presenza dell’insetto *Aleurocanthus spiniferus* Quaintance, aleurodide originario del sud est asiatico, fino a quel momento presente nel territorio regionale dell’Umbria esclusivamente nel comune di Trevi;

Confermata la presenza dell’insetto dall’identificazione morfologica eseguita dal laboratorio fitopatologico della Regione Lombardia presso Fondazione Minoprio di Vertemate con Minoprio (CO) sui campioni prelevati e trasmessi, comunicati con note nn. 256895 del 25/11/24 e 273565 del 17/12/24;

Considerato che *Aleurocanthus spiniferus* Quaintance è elencato nell’allegato II, Parte B, punto C.1. del Regolamento (UE) 2072/19 all’articolo 3, come organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione di cui è nota la presenza nel territorio, e pertanto il fitofago è regolamentato su qualsiasi specie vegetale sia in vivaio che nell’ambiente urbano;

Considerato che tale ritrovamento è stato notificato alla Commissione e agli Stati membri dell’UE mediante il portale 'Europhyt-outbreak' con preliminari di notifica nn. 2938 del 10/12/24 e 2964 del 20/12/24;

Preso atto degli esiti dei controlli che il personale del Servizio Fitosanitario regionale dell’Umbria, riportati nei verbali agli atti del Servizio, ha effettuato in data 10/10/24 e 04/12/24, che hanno permesso di delimitare le aree di diffusione del fitofago;

Considerato che i SFR, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 lettere c), f), e dell’articolo n. 6 comma 3 lettera a), b), e), g), h), o), e s), del Decreto Legislativo n. 19 del 02/02/21, possono:

- prescrivere, sul territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali,

nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

- effettuare il controllo e la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria;
- istituire zone caratterizzate da uno specifico *status* fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

Considerato che si ritiene possibile attuare azioni di eradicazione dell'organismo nocivo, in quanto il focolaio attualmente è limitato nel tessuto urbano delle città, per cui sono tecnicamente proponibili interventi di tipo meccanico e chimico a carico delle piante infestate, finalizzati all'eradicazione dell'insetto;

Ritenuto quindi necessario l'aggiornamento del "Piano d'azione regionale per *Aleurocanthus spiniferus*" redatto a seguito della determinazione dirigenziale n. 12962 del 12/12/22, e approvato dal Servizio Fitosanitario Nazionale in data 22/02/23, con cui si istituiva una «**zona delimitata**» vale a dire il luogo in cui è stata riscontrata la presenza dell'insetto, nell'area urbana di Trevi;

Redatto il nuovo Piano, approvato dal Servizio Fitosanitario Nazionale in data 28/01/25, con cui si istituiscono nuove «**zona delimitate**», a loro volta costituite da una «**zona infestata**» e da una «**zona cuscinetto**», nei comuni di Assisi, Bastia umbra, Bettona e Foligno, riportate nell'allegato A al piano di azione;

Ritenuto inoltre utile definire gli interventi di lotta che i possessori dei vegetali presenti in ogni «**zona infestata**» dovranno obbligatoriamente eseguire nei mesi di febbraio – aprile 2025;

Ritenuto altresì utile definire gli interventi di lotta e contenimento che i possessori dei vegetali presenti in ogni «**zona cuscinetto**» dovranno obbligatoriamente eseguire;

Considerato che tali interventi vanno applicati a tutte le specie ospiti di *Aleurocanthus spiniferus*, riportate nell'allegato B al piano di azione;

Ritenuto di precisare che l'attuazione delle misure fitosanitarie previste dal presente atto avviene a cura dei possessori dei vegetali, che ne sostengono gli oneri economici, come indicato all'art 32 comma 3 del Decreto Legislativo n. 19 del 02/02/21,

Considerato che il SFR deve effettuare controlli periodici, ai sensi dell'art 19 del Reg. UE 2031/16, per verificare l'attuazione delle misure di contenimento e l'evoluzione della presenza dell'insetto;

Considerato che l'art 55 del Decreto Legislativo n. 19 del 02/02/21, in particolare ai commi 13, 15 e 25, stabilisce le sanzioni in capo ai soggetti interessati, per i quali viene rilevata la mancata osservanza delle presenti disposizioni;

Considerato che l'attuale stadio biologico dell'insetto rende inefficace qualsiasi intervento di lotta chimica o biologica;

Ritenuto pertanto di rinviare a primavera 2025, previa verifica dello stato di infestazione delle zone infestate e cuscinetto, l'emanazione di indicazioni sui trattamenti, e relative modalità, da effettuare a cura dei possessori;

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

1. di adottare il Piano d'azione regionale per *Aleurocanthus spiniferus*, approvato dal Servizio Fitosanitario Nazionale in data 28/01/25, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare la costituzione delle "aree delimitate", articolate in «**zona infestata**» e «**zona cuscinetto**» per *Aleurocanthus spiniferus*, nei Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Foligno, oltre a quella precedentemente approvata nel Comune di Trevi, così come indicate nella cartografia riportata all'allegato A del piano di azione del presente atto;
3. di stabilire le misure ufficiali da adottare in tali zone sulle piante ospiti dell'organismo nocivo per il suo contenimento ed eradicazione, riportate nel Piano di azione, di cui al punto 1., per le specie ospiti;
4. di stabilire che la delimitazione e le misure di cui ai punti precedenti rimangono in vigore fino a quando, in base agli esiti delle indagini ufficiali, non sia necessario modificare o revocare la delimitazione delle zone;

5. di disporre che, per quanto non previsto dalla presente determinazione, si rimanda al Reg. UE 2031/16;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 11/02/2025

Il responsabile del procedimento
Valter Rondolini

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 11/02/2025

Il dirigente del Servizio
Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari

Francesco Grohmann

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 11/02/2025

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO
ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
- Michele Michelini
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Simona Meloni ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 11/02/2025

Assessore Simona Meloni
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge